SOMMARIO

SAGGI

LA NUOVA DIRETTIVA PRODOTTI DIFETTOSI: CONSIDERAZIONI GENERALI, APPLICABILITÀ ALL'IA E IMPATTO SUL SETTORE *HEALTHCARE*
di Luca Tormen

Sommario: 1. Introduzione e principali novità. – 2. Responsabilità e intelligenza artificiale. – 3. Responsabilità e dispositivi medici.

La nuova direttiva prodotti difettosi conserva le principali previsioni della precedente direttiva (in realtà ancora in vigore fino a dicembre 26). Per esempio, è ancora previsto che spetti al danneggiato provare il difetto, il danno e il nesso tra difetto e danno. L'onere probatorio è però alleviato da varie novità, tra cui una specie di *discovery* e un più favorevole sistema di presunzioni (*res ipsa loquitur*). Sul piano della tutela sostanziale, è espressamente riconosciuta la risarcibilità del danno medico accertato.
Nell'articolo, con riferimenti al settore healthcare, si verifica l'applicabilità della direttiva ai sistemi di IA, sia "tradizionali" che autonomi. Mentre la risposta pare, in astratto, positiva per entrambi i sistemi, in concreto sembra più tutelante la responsabilità da attività pericolose.

The new product liability directive retains the main provisions of the previous directive (still in force until December 2026). It requires the injured party to prove the defect, the damage, and the causal relationship between the defect and the damage. However, the burden of proof is eased by various innovations, such as a form of discovery and a more favorable rebuttable presumption system (res ipsa loquitur). From a substantial standpoint, the protection granted is increased through, inter alia, the recognition of the compensability of medically verified damage.
The article examines the directive's applicability to AI systems, both "traditional" and autonomous, with broad references to the healthcare sector. While the response seems abstractly positive for both systems, in practice, liability for dangerous activities appears more protective.

TERZE PARTI: DATI ANONIMIZZATI O PSEUDONIMIZZATI? L'ESIGENZA DI UN'*ACTIO FINIUM REGUNDORUM*
di Pierpaolo De Natale Dumas

Sommario: 1. Introduzione. – 2. I dati pseudonimizzati nella cornice del GDPR. – 2.1. Le tecniche di pseudonimizzazione. – 3. Il confine fra dati pseudonimizzati e dati anonimizzati al vaglio della CGUE. – 4. L'orientamento dell'EDPB nelle Linee guida 01/2025. – 5. La posizione dell'avvocato generale dell'Ue. – 6. Le indicazioni della CNIL. – 7. Conclusioni.

Nell'ambito del delicato inquadramento dei ruoli privacy fra titolare del trattamento e terze parti, ha di recente assunto particolare rilevanza la classificazione dei dati pseudonimizzati oggetto di trasferimento in favore di destinatari alieni rispetto alle operazioni di pseudonimizzazione. La Corte di giustizia dell'Unione europea, l'European Data Protection Board, l'avvocatura generale dell'Unione europea e la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés hanno raggiunto interessanti punti d'approdo sul tema, tuttavia scaturigini di visioni diametralmente opposte, lasciando i professionisti nel «primo cerchio che l'abisso cigne».

In the delicate context of defining privacy roles between data controllers and third parties, the classification of pseudonymized data transferred to recipients external to the pseudonymization process has recently gained relevance. The Court of Justice of the European Union, the European Data Protection Board, the Advocate General of the European Union and the Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés have reached interesting conclusions on the matter. However, these conclusions stem from diametrically opposed perspectives, leaving professionals in the «first of circles girding the abyss».

PRIVACY E *POLITICAL ADVERTISING*: ALCUNE CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE (A MARGINE DEL REG. UE 2024/900)
di Enzo Maria Tripodi

Sommario: 1. Premessa. – 2. Persuasione vs manipolazione. – 3. Persuasione (e manipolazione): commercio vs. politica. – 4. Il trattamento dei dati personali per l'attività politica. – 5. Segue: manipolazione ed IA – 6. Il regolamento sul political advertising. Trasparenza e microtargeting. – 7. Un probabile passo ulteriore: una tutela offerta dai "neurodiritti"?

Il Regolamento UE 2024/900, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica – destinato ad applicarsi a decorrere dal 10 ottobre 2025, fatte salve alcune regole "anti-discriminazione" già operative – che gli operatori del settore non possono non conoscere, perché disciplina, a livello europeo, la "pubblicità politica" spesso usata nelle campagne elettorali al fine di influenzare l'opinione pubblica.
Si comprende, dunque, che la prima esigenza che viene in considerazione è quella della trasparenza, nel senso che i potenziali elettori devono poter sapere che un determinato messaggio, volto a promuovere direttamente o indirettamente un partito o un candidato, è stato diffuso in ragione di un vero e proprio servizio a pagamento, spesso attraverso social ed altre piattaforme su web.
Uno dei livelli di attenzione è costituito proprio dalle piattaforme (e motori di ricerca) on line di dimensioni rilevanti, per cui la Commissione europea ha elaborato delle apposite Linee guida al fine di attenuare i rischi sistemici per i processi elettorali, ex art. 35, par. 3,

del DSA, incoraggiandoli a tener conto fin da ora delle nuove norme. Le disposizioni del Regolamento toccano, con palmare evidenza, alcune questioni 'sensibili'. La prima è quella della "materia costituzionale", sul diritto di voto, di pertinenza degli Stati membri (v. l'art. 48 Cost.). La seconda è la rilevanza sovranazionale delle implicazioni, per le quali le applicazioni extraterritoriali di alcune disposizioni recano alcune possibili controindicazioni.
Il contributo conclude il percorso con un cenno alla teorica dei "neurodiritti": forse, in futuro, costituirà una chiave di lettura per fenomeni che toccano l'essenza dell'essere umano dal suo interno.

EU Regulation 2024/900 of 13 March 2024 on transparency and targeting of political advertising – which is intended to apply from 10 October 2025, without prejudice to certain "anti-discrimination" rules already in force – is something that operators in the sector cannot fail to be aware of, because it regulates, at European level, "political advertising" often used in election campaigns in order to influence public opinion.
It is clear, therefore, that the first requirement that comes into consideration is that of transparency, in the sense that potential voters must be able to know that a certain message, aimed at directly or indirectly promoting a party or a candidate, has been spread by virtue of a real paid service, often through social media and other web platforms.
One of the levels of attention is constituted precisely by the online platforms (and search engines) of large dimensions, for which the European Commission has developed specific Guidelines in order to mitigate the systemic risks for electoral processes, pursuant to art. 35, par. 3, of the DSA, encouraging them to take into account the new rules from now on.
The provisions of the Regulation clearly touch upon some 'sensitive' issues. The first is that of the "constitutional matter", on the right to vote, which is the responsibility of the Member States (see the art. 48 of the italian Constitution). The second is the supranational relevance of the implications, for which the extraterritorial applications of some provisions bring some possible contraindications.
The contribution concludes the journey with a nod to the theory of "neurorights": perhaps, in the future, it will constitute a key to understanding phenomena that touch the essence of the human being from within.

LA "DIFESA PENALE" NELLE PIATTAFORME DIGITALI. IL CASO DELL'INFLUENCER
di Francesco Giuseppe Catullo

Sommario: 1. Connessioni. – 2. Piattaforme digitali. – 3. Ruoli e aspettative. – 4. Sanzioni informali. – 5. Nuovi ambiti per la difesa penale. – 6. Coerenza.

Il saggio riflette sul valore sanzionatorio della decisione dei follower che, in seguito alla condotta illecita tenuta dall'influencer, decidono di non interagire più con quest'ultimo, determinando la svalutazione commerciale della sua impresa. In questo contesto, il difensore dovrà individuare una strategia che sappia mediare tra la difesa dal fatto contestato alla *persona/influencer* e la promozione del valore economico del *prodotto/influencer*.

This essay explores the punitive value of the followers' decision to disengage from an influencer after the latter's unlawful conduct. Such disengagement results in the commercial devaluation of the influencer's business. In this context, the defense attorney must develop a strategy that balances two crucial objectives: defending the individual/influencer against the alleged misconduct and promoting the economic value of the product/influencer.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LEGITTIMO INTERESSE: IL VALORE ECONOMICO DEL DATO E LA LICEITÀ DELL'INTERESSE COMMERCIALE
Corte di Giustizia dell'Unione Europea; sezione nona, sentenza 4 ottobre 2024, causa C-621/22
commento di Barbara Milillo

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Analisi della decisione: le condizioni del trattamento lecito dei dati per legittimo interesse. – 3. Indicazioni della Corte sul caso specifico. – 4. Conclusioni e riflessioni finali.

Si procede con l'esame della sentenza pronunciata il 4 ottobre 2024 nel caso C-621/22 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in ragione della rilevanza che pone sulla liceità del trattamento dei dati personali al di fuori dei confini del consenso e al fine di perseguire un interesse commerciale. In particolare, la Corte UE definisce quali siano le condizioni affinché operazioni commerciali messe in atto dal titolare del trattamento, con oggetto informazioni personali, possano rientrare nella fattispecie del «legittimo interesse».

The examination proceeds with the analysis of the judgment delivered on October 4, 2024, in case C-621/22, by the Court of Justice of the European Union due to its relevance to the lawfulness of data processing outside the boundaries of consent and for the purpose of perusing a commercial interest. In particular, the EU Court defines the conditions under which commercial operations are carried out by data controller, involving personal information, could fall within the scope of «legitimate interest».

L'EQUILIBRIO NELL'EPOCA DEI DATI: TRA ESIGENZE DI PUBBLICITÀ E COMPLIANCE GDPR
Corte di Giustizia dell'Unione Europea; sezione prima; sentenza 4 ottobre 2024; causa C-200/23
commento di Maria Teresa Lo Conte

Sommario: 1. La vicenda in esame. – 2. *Excursus* storico e riflessioni sulla pubblicità in ambito societario. – 3. Dal diritto alla cancellazione dei dati personali al *pendolo* tra la *compliance* GDPR e le relative conseguenze sanzionatorie. – 4. La firma autografa quale dato personale e possibili parallelismi con la firma grafometrica. Rilievi conclusivi.

Il presente contributo prende in esame larga parte del complesso contenzioso insorto fra OL, ex socia della Praven Shtit Konsulting OOD e l'Agenzia bulgara responsabile delle iscrizioni nei registri. La sentenza in esame affronta vari aspetti attinenti alla protezione dei dati personali, tra cui il delicato equilibrio tra la pubblicità obbligatoria dei dati societari e diritto alla cancellazione dei dati previsto dal GDPR. Delineando il quadro normativo interessato, viene evidenziato il ruolo fondamentale del consenso e l'importanza del principio di minimizzazione dei dati, per poi approfondire il confine tra il principio dell'accountability e le nefaste conseguenze nell'ambito del risarcimento del danno per violazione del GDPR. L'articolo si conclude evidenziando l'attualità della definizione di dato personale per la firma autografa e offrendo spunti di riflessione in materia di dati biometrici da una prospettiva grafologica.

This contribution examines a large part of the complex litigation between OL, ex-member of Praven Shtit Konsulting OOD, and Agentsia po vpisvaniyata, the Bulgarian responsible for public registers. This judgment addresses various data protection issues, including the delicate balance between the mandatory publication of company data and the right to cancellation of data under the GDPR. Outlining the relevant legal framework, the fundamental role of consent and the importance of the principle of data minimisation are highlighted, and then the borderline between the principle of accountability and the damaging consequences in the area of damages for breach of the GDPR is explored. The article ends by underlining the relevance of the definition of personal data for handwritten signatures and offering insights into biometric data from a graphological perspective.

LA PERDITA DI CONTROLLO SUI DATI PERSONALI E IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE

Corte Federale di Giustizia; sentenza del 18 novembre 2024 - VI ZR 10/24

commento di Claudia Ruggiero Perrino

Sommario: 1. Svolgimento dei fatti. – 2. Social network e *web scraping*. – 3. L'analisi della Corte. – 4. Osservazioni conclusive.

Il presente contributo analizza la pratica di *web scraping* e le rilevanti criticità rispetto alla normativa sulla *data protection*, di cui al Regolamento 2016/679. La decisione in commento, in perfetta sintonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si fonda sull'assunto che la semplice perdita di controllo sui propri dati personali può costituire un danno risarcibile ai sensi del GDPR, non essendo necessario accertare ulteriori svantaggi, come l'abuso specifico dei dati da parte degli *hacker* o altre conseguenze negative. Lo *scraping* comporta la raccolta di grandi quantità di dati personali e questo può portare a violazioni della *privacy*, poiché le informazioni possono essere raccolte e utilizzate in modo improprio. L'Autrice esamina, dunque, il tema della protezione dei dati personali sui social network e la accurata analisi della Corte Federale, concludendo come l'esigenza dell'innovazione tecnologica vada sempre più contemperata con la tutela dei dati.

This paper analyses the practice of web scraping and the relevant critical issues with respect to the data protection legislation, pursuant to Regulation 2016/679. The decision in question, in perfect harmony with the case law of the Court of Justice of the European Union, is based on the assumption that the simple loss of control over one's personal data may constitute damages compensable under the GDPR, without it being necessary to ascertain further disadvantages, such as the specific abuse of data by hackers or other negative consequences. Scraping involves the collection of large amounts of personal data and this may lead to privacy violations, since the information may be collected and used improperly. The Author therefore examines the issue of personal data protection on social networks and the accurate analysis of the Federal Court, concluding that the need for technological innovation must increasingly be reconciled with data protection.

CIVILE

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE È FONDATO SU UNA CHAT PRIVATA

Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza del 28 febbraio 2025, n. 5334

commento di Carmelo Romeo

Sommario: 1. Il caso qui in questione. – 2. Bilanciamento tra opposti e contrastanti interessi. – 3. Centralità della nozione di corrispondenza privata.

La nota che segue prende in esame una recente sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che risolve un caso collegato alla legittimità o meno di un licenziamento per giusta causa, effettuato dal datore di lavoro a seguito dell'avvenuta conoscenza (in forma del tutto irrituale)di una messaggistica destinata invece, in via esclusiva, alla platea dei soggetti fruitori della WhatsApp privata e rispetto alla quale il datore di lavoro è del tutto estraneo. Nel merito, il *decisum* qui in commento si sofferma sulla individuazione degli elementi costitutivi (o no) di una fattispecie fattuale idonea a determinare una situazione divulgativa offensiva ai danni del datore di lavoro, concludendo che il carattere chiuso della chat denota l'interesse dei membri a non divulgare i contenuti in essa scambiati e, quindi, l'inutilizzabilità per fini estranei alla segretezza della comunicazione e il correlato (e conseguenziale) effetto dell'illegittimità del licenziamento intimato.

The following note examines a recent ruling of the Labour Section of the Court of Cassation that resolves a case related to the legitimacy or otherwise of a dismissal for just cause, carried out by the employer following the knowledge (in a completely irregular form) of a message intended instead, exclusively, for the audience of users of private WhatsApp and with respect to which the employer is completely extraneous. On the merits, the decisum commented here focuses on the identification of the constituent elements (or not) of a factual situation capable of determining an offensive disclosure situation to the detriment of the employer, concluding that the closed nature of the chat denotes the interest of the members in not disclosing the contents exchanged in it and, therefore, the inusability for purposes other than the secrecy of the communication and the related (and consequent) effect of the illegitimacy of the dismissal given.

LA CAPACITÀ CREATIVA QUALE ELEMENTO DI DISTINZIONE TRA FOTOGRAFIA SEMPLICE ED OPERA FOTOGRAFICA
Corte di Cassazione; sezione prima; ordinanza, 20 dicembre 2024, n. 33599
commento di Angelo Maietta

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. Le fotografie semplici: nozione e protezione. – 3. L'opera fotografica e la valutazione del carattere creativo. – 4. Conclusioni.

Il presente contributo intende analizzare la distinzione tra una semplice fotografia intesa, ai sensi dell'art. 57 della legge sul diritto d'autore, come ritraente "*immagini di persone o di aspetti, o fatti della vita naturale o sociale, ottenute con processo fotografico o analogo*" e le opere fotografiche che trovano protezione, quale oggetto del diritto d'autore, in ragione della loro creatività. L'autore esamina il requisito della creatività ravvisabile quando l'immagine fotografica ha un proprio contenuto espressivo e presenti tratti individuali marcanti, riflettendo così la visione personale della realtà da parte del suo autore. La creatività, dunque, non coincide con il valore artistico della fotografia ma con una forma espressiva che esprime una dimensione soggettiva.

This essay analyses the aims to analyze the distinction between a simple photograph, understood in accordance with Article 57 of the copyright law as depicting "images of people or aspects, or facts of natural or social life, obtained through photographic or similar processes," and photographic works that are protected as objects of copyright due to their creativity. The author examines the requirement of creativity that can be identified when a photographic image has its own expressive content and presents distinctive individual traits, thereby reflecting the author's personal vision of reality. Creativity, therefore, does not coincide with the artistic value of the photograph but with an expressive form that conveys a subjective dimension.

DIRITTO DI CRITICA, *SOCIAL NETWORK* E DANNO ALL'IMMAGINE AZIENDALE: QUANDO UN POST NON È SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO
Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 8 novembre 2024, n. 28828
commento di Caterina Giulia Guidetti

Sommario: 1. Il caso. – 2. Premessa: il diritto di critica del lavoratore. – 3. La decisione della Suprema Corte: l'impossibilità di riferire il *post* al datore di lavoro rende illegittimo il licenziamento e superflua ogni indagine sul corretto esercizio del diritto di critica. – 4. Danno all'immagine e alla reputazione aziendale: considerazioni conclusive.

La sentenza in commento affronta indirettamente la questione della rilevanza disciplinare della condivisione sui social network di un post contenente un'opinione critica nei confronti del datore di lavoro, valutandone l'idoneità a giustificare il recesso per giusta causa. In particolare, il lavoratore era stato licenziato per aver pubblicato sulla propria bacheca Facebook commenti ritenuti lesivi dell'immagine e della reputazione aziendale.
Con il presente contributo l'Autrice, dopo aver sinteticamente ricostruito il caso e la giurisprudenza consolidatasi in tema di legittimo esercizio del diritto di critica del lavoratore, ripercorre le argomentazioni giuridiche che hanno condotto la Cassazione a confermare l'illegittimità del licenziamento, già accertata nei primi due gradi di giudizio. Il contributo approfondisce la particolarità del caso, legata all'impossibilità di riferire il post contestato all'attuale datore di lavoro e si interroga sulla configurabilità di un danno alla sua immagine pur in assenza di un collegamento diretto o indiretto con la sua identità.

The ruling under review indirectly addresses the issue of the disciplinary relevance of sharing a social media post containing a critical opinion about the employer, assessing whether it can justify dismissal for cause. In particular, the employee had been dismissed for posting comments on their Facebook timeline that were deemed damaging to the company's image and reputation.
In this contribution, the Author, after briefly reconstructing the case and the established case law on the legitimate exercise of the employee's right to criticize, examines the legal reasoning that led the Supreme Court to confirm the illegitimacy of the dismissal, as already determined in the first two instances. The contribution further explores the specific circumstances of the case, focusing on the impossibility of linking the contested post to the employee's current employer, and questions whether reputational damage could still be recognized despite the absence of any direct or indirect connection to the employer's identity.

DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO ALLA 2024 *COORDINATED ENFORCEMENT ACTION* EDPB: COME È CAMBIATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E COSA OCCORRE FARE OGGI
Tribunale di Salerno; sezione seconda civile; sentenza 7 gennaio 2025
commento di Giorgia Bianchini

Sommario: 1. Nota introduttiva. – 2. Il diritto di accesso ai dati personali e il mercato digitale. – 3. La decisione del Tribunale di Salerno e l'impatto dell'*accountability*. – 4. Le sfide da affrontare secondo l'EDPB: la 2024 *Coordinated Enforcement Action*.

Oggi la tutela in concreto del diritto di accesso ai dati personali si articola differentemente rispetto al passato, come ricorda la decisione del Tribunale di Salerno n. 47 del 7 gennaio 2025, assunta alla luce del Codice privacy. Il focus sembra, ora, più sul garantire l'effettività del diritto, che sulla sicurezza. E del resto, nel mercato digitale, il diritto di accesso si rivela ancor più chiaramente come una componente essenziale del diritto alla protezione dei dati personali. Questo naturalmente ha un impatto sui titolari del trattamento, chiamati a governare, nel caso concreto, la complessità della sua attuazione, al centro della 2024 *Coordinated Enforcement Action* dell'EDPB "Implementation of the right of access by controllers".

Today, the concrete protection of the right of access is articulated differently than in the past, as recalled by Court of Salerno Decision No. 47 of 7 January 2025, taken in the light of the Privacy Code. The focus now seems to be more on ensuring the effectiveness of the right of access than on security. And after all, in the digital market, the right of access reveals itself even more clearly as an essential component of the right to personal data

protection. This naturally has an impact on data controllers, who are called upon to govern the complexity of its implementation, which is the focus of the EDPB's 2024 Coordinated Enforcement Action 'Implementation of the right of access by controllers'.

PENALE

SINDACO DIFFAMATO VIA WEB: CHI È LEGITTIMATO A PRESENTARE LA QUERELA?

Corte di Cassazione; sezione quinta; 5 febbraio 2025, n. 4733

commento di Federico Cerqua

Sommario: 1. La precisazione del campo di indagine. – 2. I fatti. – 3. La querela quale "filtro" alle diffamazioni tramite Internet. – 4. Diffamazione via web: chi può presentare la querela? – 5. Qualche breve considerazione di sintesi.

Il contributo rileva che la *legitimatio ad causam* e la tempestività della presentazione della querela rappresentano i primi criteri selettivi per fare entrare il messaggio diffamatorio nel circuito processuale penale; soltanto in seguito alla presentazione della querela potrà essere vagliata la fondatezza dell'offesa diffusa tramite la rete Internet. Di conseguenza, assume una significativa rilevanza ai fini della procedibilità dell'azione penale, individuare chi sia la persona legittimità a presentare la querela.

The essay highlights that the legitimatio ad causam and the timeliness of the querela represent the first selective criteria for the defamatory message to enter the criminal procedural circuit; only after the filing of the complaint can the criminal of the offense spread via Internet be assessed. Consequently, identifying who is the person with the right to file the complaint is of significant importance for the purposes of the admissibility of the criminal action.

IN CASO DI EVASIONE TRIBUTARIA, I BITCOIN NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEQUESTRO PROBATORIO.

Corte di Cassazione, sezione terza; sentenza 15 gennaio 2025, n. 1760

commento di Stefano Capaccioli

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La vicenda processuale. – 3. Le motivazioni della sentenza. – 4. La tassabilità delle plusvalenze in bitcoin ante 2022. – 5. Conclusioni.

La sentenza in commento affronta un caso di sequestro probatorio di Bitcoin relativo ad una contestazione di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del decreto legislativo del 10 marzo 2000 n. 74. La Corte di cassazione rileva come il sequestro non sia diretto sul profitto del reato, ma in forma equivalente, con la conseguenza di rinvio al Riesame. È necessario riflettere anche sulla imponibilità, argomento non affrontato dalla *Suprema Corte, al fine di verificare la sussumibilità del reato e le possibili difese.*

The judgment under review deals with a case of probative seizure of Bitcoin related to an indictment to a false declaration pursuant to art. 4 of Legislative Decree no. 74 of 10 March 2000. The Supreme Court notes that the seizure does not target the direct proceeds of the crime, but is instead applied in an equivalent form, leading to a referral to the Cour of Appeal. It is also necessary to consider the issue on crypto-asset taxation, an argument not analyzed by the Supreme Court, in order to verify the subsumption of the crime and the possible defenses.

ACQUISIZIONE DELLA CORRISPONDENZA INFORMATICA: IL CONSENSO DINANZI AI VINCOLI COSTITUZIONALI E COMUNITARI

Corte di Cassazione; sezione quarta penale; 13 gennaio 2025, n. 1269

commento di Alessia Di Domenico

Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La nozione di corrispondenza: seguendo le coordinate della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia. – 3. Quale ruolo per il consenso del titolare del dispositivo? Le corrette modalità di acquisizione dinanzi ad uno *smartphone* "contenitore". – 4. Acquisizione delle *chat whatsapp* e principio di non sostituibilità. – 5. Qualche osservazione conclusiva: verso il nuovo sequestro di dispositivi informatici.

Con la decisione in commento, la Cassazione ha dichiarato l'inutilizzabilità di chat estratte dal cellulare della persona sottoposta ad indagini, seppur con il suo consenso, senza un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità giudiziaria. La sentenza rappresenta un'occasione per riflettere sulle corrette modalità acquisitive della messaggistica istantanea, soffermandosi in particolare sulla nozione di corrispondenza (recentemente rimodulata a seguito di alcuni rilevanti arresti giurisprudenziali) e sulla necessarietà del provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria per accedere alle chat contenute in un dispositivo informatico, tenendo conto anche delle prospettive *de iure condendo.*

With the ruling under analysis, the Supreme Court declared inadmissible the use of chat messages extracted from the mobile phone of the person under investigation, even with their consent, in the absence of an authorization order issued by the "judicial authority". The ruling provides an opportunity to reflect on the proper methods for acquiring instant messaging data, focusing on the notion of correspondence (recently reinterpreted following several significant judicial rulings) and the necessity of a seizure order issued by the "judicial authority" to access chat messages stored on an electronic device, also considering prospective legislative developments.

I PROFILI SOSTANZIALI DEL REATO DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI: QUESTIONI ERMENEUTICHE APERTE.

Corte di Cassazione; sezione terza; 21 ottobre 2024 n. 38511

commento di Tommaso Passarelli

Sommario: 1. Introduzione alla tutela penale della privacy: esigenze criminologiche e stratificazione legislativa. – 2. La moderna declinazione di "trattamento" e di "dato personale". – 2.1. Il "trattamento. – 2.2. Il "dato personale". – 3. L'odierna struttura del reato di "Trattamento illecito di dati" *ex* art. 167 d.lgs. n. 196/2003. – 4. Sulla natura,

istantanea o permanente, del reato. – 4.1. Il *discrimen* tra reato permanente e istantaneo. – 5. Il "nocumento" tra condizione obiettiva di punibilità ed evento giuridico di danno. – 5.1. Il ruolo delle condizioni obiettive di punibilità nell'ordinamento penale italiano. – 5.1.1. L'elaborazione dottrinale. – 5.1.2. L'ermeneusi oscillante della Cassazione sul concetto di "nocumento" nella fattispecie di "Trattamento illecito di dati". – 6. Conclusioni.

Il presente lavoro muove da una recente pronuncia della Corte di cassazione in materia di tutela penale dei dati personali, con cui i giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi in ordine ai profili sostanziali della fattispecie di reato prevista all'art. 167 del codice della privacy. La materia, a partire dagli anni novanta, è stata oggetto di ripetute riforme, sollecitate dagli organismi sovranazionali, che hanno investito anche la fattispecie in parola, restringendone la portata espansiva. All'apparenza, la Corte pare aver superato i precedenti contrasti interpretativi sorti attorno agli elementi costitutivi e alla natura del reato, che avevano determinato un arretramento delle garanzie processuali in ordine alla riferibilità obiettiva del nocumento arrecato agli interessati. È tuttavia auspicabile l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite, al fine di dirimere in via definitiva le continue fibrillazioni ermeneutiche.

This work starts from a recent ruling of the Court of Cassation on the criminal protection of personal data, with which the judges of legitimacy have returned to rule on the substantive aspects of the crime provided for in art. 167 of the Privacy Code. The matter, starting from the nineties, has been the object of repeated reforms, urged by supranational bodies, which have also affected the crime in question, restricting its expansive scope. Apparently, the Court seems to have overcome the previous interpretative contrasts that arose around the constituent elements and the nature of the crime, which had determined a retreat of the procedural guarantees in order to the objective referability of the harm caused to the interested parties. However, the nomophylactic intervention of the United Sections is desirable, in order to definitively resolve the continuous hermeneutic fibrillations.

VALUTE VIRTUALI E IPOTESI DI ABUSIVISMO *EX* ART. 166 TUF. GLI INDICI DI "FINANZIARIETÀ" APPRODANO IN SEDE PENALE.

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 19 luglio 2024, n. 29649

commento di Luca D'Agostino

Sommario: 1. La vicenda processuale e il caso di specie – 2. Le argomentazioni della Corte – 3. Reato di abusivismo e indici di "finanziarietà" dei cryptoasset: un dialogo tra Cassazione civile e penale – 4. Considerazioni conclusive.

Il contributo riflette sull'inquadramento penalistico delle valute virtuali tra i prodotti e gli strumenti finanziari, mettendo in luce come, in seno alla Cassazione Penale, risulti ormai "acquisita" la nozione elaborata dalla dottrina civilistica e avallata dalla giurisprudenza civile.

The essay focuses on the criminal law classification of virtual currencies among financial products and instruments, highlighting how, according to the Criminal Court of Cassation, the notion developed by civil doctrine and endorsed by civil jurisprudence is now to be considered a well-established principle of law.

AMMINISTRATIVA

L'AUTONOMIA DELL'ACCESSO DOCUMENTALE NEL PRISMA DEGLI STRUMENTI ISTRUTTORI

Tar Lazio, Roma; sezione seconda bis; 26 novembre 2024, n. 21164

commento di Carla Cozzi

Sommario: 1. Profili introduttivi. – 2. La vicenda analizzata nella sentenza in commento e la soluzione adottata dal Tribunale amministrativo romano. – 3. L'accesso alla documentazione tecnica come posizione soggettiva tutelabile in via autonoma. – 4. Riflessioni conclusive.

L'autonomia del diritto di accesso legittima la richiesta ostensiva formulata da un cittadino, anche quando gli atti siano destinati ad essere utilizzati all'interno del giudizio penale o per lo svolgimento di indagini difensive. Non osta a ciò la circostanza che il Giudice penale possieda autonomi poteri istruttori, grazie ai quali potrebbe ordinare l'acquisizione degli stessi documenti domandati in ostensione.

The autonomy of the right of access legitimises a citizen's request for disclosure, even when the requested documents are intended to be used in criminal proceedings or for conducting defensive investigations. This is not precluded by the fact that the criminal judge has independent investigative powers, through which they could order the acquisition of the same documents subject to the access request.

PRASSI

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SOFTWARE. IL METODO CO.CO.MO. II

di Donato Eugenio Caccavella e Gloria Balducci

Sommario: 1. Il software. – 1.1. Tutela giuridica del software. – 1.2. L'utilità della valutazione economica del software a livello giuridico. – 2. Valutazione economica del software. – 2.1. Attività prodromiche alla valutazione. – 2.2. Metodi di valutazione del software. – 2.2.1. Function Point Analysis (FPA). – 2.2.2. SLIM (Software Life Cycle Management). – 2.2.3. SEER-SEM (System Evaluation and Estimation of Resources - Software Estimation Model). – 3. Il metodo CO.CO.MO. – 3.1. CO.CO.MO. (o CO.CO.MO. 81). – 3.2. CO.CO.MO. II. – 3.2.1. Fattori di scala e moltiplicatori del metodo CO.CO.MO. II. – 3.2.2. Fattori di costo. – 3.2.3. Gestione dei rischi e attributo RELY. – 3.2.4. Calcolo delle linee di codice. –

4. Ulteriori elementi di valutazione. – 4.1. Il database. – 4.1.1. Tutela giuridica della banca dati. – 4.1.2. Valutazione economica della banca dati. – 4.1.2.1. Approccio empirico. – 4.1.2.2. Approccio reddituale-finanziario. – 4.1.2.3. Approccio del costo. – 4.2. Certificazioni di conformità. – 4.3. Vizi e svalutazione dell'opera. – 4.3.1. Mancanza di documentazione accessoria. – 4.3.2. Obsolescenza dei dati contenuti nel database. – 4.3.3. Difficoltà del linguaggio di programmazione e delle tecnologie utilizzate. – 4.4. Elementi di apprezzamento. – 4.4.1. Facilità di diffusione sul mercato. – 4.4.2. Innovazione e assenza di competitor. – 5. Conclusioni.

Edith Penrose (economista industriale statunitense), oltre 80 anni fa, definiva l'impresa come "una collezione di risorse"; G. Hamel (uno dei più grandi esperti americani di management), nel 1994, la definiva come "un portafoglio di competenze e attività che creano valore".
Le risorse di un'impresa possono dividersi sostanzialmente in due categorie: risorse tangibili che includono edifici, macchinari, risorse finanziare ed infrastrutture; risorse intangibili che vanno dal capitale e dalle conoscenze umane fino alle idee, strategie, piani di commercio, marchi, disegni o modelli e software.
Tradizionalmente, le risorse tangibili hanno sempre corrisposto alla parte principale del valore di un'impresa, e sono state considerate come l'elemento principale per determinare la competitività di un'impresa nel mercato. Negli ultimi anni, con l'avvento della società dell'informazione, c'è stato un grosso cambiamento: le imprese stanno comprendendo sempre di più che le risorse intangibili sono più preziose delle loro risorse fisiche.
Alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli anni Ottanta come l'ingegneria del software stava iniziando a prendere forma, i gestori del software hanno iniziato a ricercare metodi per stimare il costo dello sviluppo del software. Una delle risposte a questo bisogno fu il modello aperto Constructive Cost Model (CO.CO.MO.).
Nel presente elaborato si andrà dunque ad analizzare come è possibile svolgere una valutazione economica del software andando a presentare alcuni modelli di calcolo ponendo maggiore attenzione sul metodo CO.CO.MO. II in quanto più utilizzato e con percentuale di accuratezza di stima (misurata in termini di errore relativo) sostanzialmente maggiore di quella ottenuta con altri metodi.
Edith Penrose (an American industrial economist), over 80 years ago, defined the firm as "a collection of resources." G. Hamel (one of the greatest American management experts), in 1994, described it as "a portfolio of competencies and activities that create value."
The resources of a firm can essentially be divided into two categories: tangible resources, which include buildings, machinery, financial resources, and infrastructure; and intangible resources, which range from human capital and knowledge to ideas, strategies, business plans, brands, designs or models, and software.
Traditionally, tangible resources have always represented the main component of a firm's value and have been considered the key element in determining a firm's competitiveness in the market. In recent years, with the advent of the information society, there has been a significant shift: companies are increasingly realizing that intangible resources are more valuable than their physical assets.
In the late 1970s and early 1980s, as software engineering was beginning to take shape, software managers started seeking methods to estimate the cost of software development. One response to this need was the open Constructive Cost Model (CO.CO.MO.).
This study will therefore analyze how an economic evaluation of software can be carried out by presenting some calculation models, with a particular focus on the CO.CO.MO. II method, as it is more widely used and has a substantially higher estimation accuracy (measured in terms of relative error) compared to other methods.

CONDIZIONI D'USO DI ONLYFANS

di Riccardo Lanzo

Sommario: 1. I termini di servizio di *OnlyFans*. – 2. Il regime di responsabilità delle piattaforme digitali: il caso *scraping* alla luce del *Digital Services Act*. – 3. La clausola relativa alla legge applicabile e al foro competente.

L'articolo analizza il modello contrattuale di *OnlyFans*, soffermandosi sulla natura del rapporto tra piattaforma, Fan e Creator, e sulla disciplina delle condizioni d'uso. Alla luce del *Digital Services Act*, si esamina il ruolo della piattaforma e la validità del consenso online. Particolare attenzione è dedicata alla clausola sulla legge applicabile e alla qualificazione dei Creator come Business Users, evidenziando le criticità in termini di squilibrio contrattuale e tutela giuridica.

The article explores the contractual model of OnlyFans, focusing on the legal relationship between the platform, Fans and Creators, and the regulation of its terms of use. In light of the Digital Services Act, it examines the role of the platform and the validity of online consent. Special attention is given to the choice of law clause and the classification of Creators as Business Users, highlighting issues of contractual imbalance and legal protection.